

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 17

Celebrazioni del quinto centenario della nascita di Ruzante.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio statuto, nella ricorrenza del quinto centenario di Angelo Beolco detto il Ruzante, promuove un programma di iniziative culturali finalizzate a far conoscere l'importanza letteraria di Ruzante e valorizzare la sua opera teatrale.

Art. 2
Programma delle iniziative

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione attua un programma di iniziative di ricerca, di studio e divulgazione sulla figura e sull'attività di Ruzante, in collaborazione con i principali organismi operanti a livello regionale nel settore della cultura teatrale professionale ed amatoriale, con enti locali, università degli studi e istituzioni culturali aventi sede nel territorio regionale.

2. Il programma, elaborato e proposto dal Comitato di cui all'articolo 3, è approvato, sentita la competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale, che ne dispone il finanziamento e le modalità attuative, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prevede in particolare:

- a) convegni, seminari di studio e ricerche sul Ruzante e sui rapporti della sua opera con la drammaturgia italiana ed europea del Cinquecento;
- b) sostegno alla pubblicazione delle opere di Ruzante, anche attraverso la promozione di edizioni critiche, in lingua italiana con testo originale a fronte e loro diffusione nel territorio regionale;
- c) stages, laboratori e seminari per l'allestimento da parte di compagnie teatrali di opere ruzantiane da rappresentare in diverse sedi del territorio regionale;
- d) produzione e circuitazione, anche a livello nazionale ed internazionale, in rassegne teatrali, di rappresentazioni ruzantiane, in collaborazione con i principali centri di produzione teatrale presenti nel territorio regionale;

- e) sostegno a laboratori scolastici per la rielaborazione originale e l'allestimento all'interno delle scuole di opere ruzantiane da parte degli studenti;
- f) trasferimento in audiovisivo dei più significativi progetti di allestimenti teatrali realizzati da laboratori scolastici, da mettere a disposizione degli istituti scolastici ed universitari della Regione, quali strumenti per attività didattiche;
- g) programma di incontri e presentazioni di Ruzante e dei suoi rapporti con il teatro per ragazzi nelle scuole del Veneto, anche con la produzione di audiovisivi in animazione e la realizzazione di laboratori-spettacolo;
- h) mostra dei manoscritti, epistolari, edizioni e progetti di allestimenti scenici delle opere di Ruzante, in collaborazione con enti ed istituzioni culturali del Veneto;
- i) istituzione di borse di studio per tesi di laurea aventi ad oggetto lo studio di Ruzante e della sua opera;
- l) creazione di un archivio regionale sulla figura ed opera di Ruzante;
- m) progetto unitario regionale di comunicazione delle iniziative culturali finalizzate alla diffusione della conoscenza di Ruzante e della sua opera.

Art. 3
Comitato scientifico per la promozione della figura e dell'opera di Ruzante

1. Per la elaborazione del programma delle iniziative da proporre alla Giunta regionale è istituito il Comitato scientifico per la promozione della figura ed opera di Ruzante.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale alle politiche per la cultura e l'identità veneta, che lo presiede, o suo delegato;
- b) il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di cultura, o suo delegato;
- c) il Segretario regionale alla cultura e alla pubblica istruzione, o suo delegato;
- d) cinque esperti nella materia indicati dalla Giunta regionale tra docenti, cultori e ricercatori universitari in materie letterarie e critici teatrali.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della competente Direzione.

4. Ai componenti esterni del Comitato scientifico è corrisposta una indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12; agli stessi è altresì corrisposto, ove spettati, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i dirigenti della Regione.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, quantificati in complessive lire 700 milioni per il biennio 2001 - 2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli importi accantonati nella partita n. 3 del fondo globale spese correnti di cui al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003, per lire 300 milioni relativamente all'anno 2001 e lire 400 milioni per l'anno 2002.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003 è istituito il capitolo n. 70232 denominato "Spese per le celebrazioni del quinto centenario della nascita di Ruzante" con lo stanziamento di lire 300 milioni, per competenza e per cassa, per l'anno 2001 e di lire 400 milioni per sola competenza per l'anno 2002.

3. Alle spese per il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 3, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 agosto 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Programma delle iniziative
Art. 3 - Comitato scientifico per la promozione della figura e dell'opera di Ruzante
Art. 4 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 agosto 2001, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali er-

rori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 2001
- 5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Ermanno Serrajotto, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 marzo 2001, n. 11/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 marzo 2001, dove ha acquisito il n. 132 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6ª commissione consiliare in data 28 marzo 2001;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 giugno 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Daniele Stival, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 luglio 2001, n. 7116;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 luglio 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 luglio 2001, n. 1029/21208, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nell'anno 2002 ricorre il Quinto centenario della nascita di Angelo Beolco detto il Ruzante, uno dei grandi autori teatrali classici di cui il Veneto può andare giustamente orgoglioso. La ricorrenza del centenario può essere una preziosa occasione per avviare un rilancio degli studi e della conoscenza di un autore che, a detta di numerosi artisti e critici teatrali, può ritrovare uno spazio significativo nel rapporto con le espressioni del teatro contemporaneo.

Non possiamo infatti ignorare che, a differenza del Goldoni che viene sempre rappresentato, Ruzante, dopo un periodo di grande attenzione negli anni che seguirono la seconda guerra mondiale, sembra caduto nel dimenticatoio. Oggi pare sconosciuto di fatto ai giovani e trascurato dalle compagnie teatrali.

C'è l'esigenza quindi di far sì che lo studio del Ruzante non sia oggetto di interesse solo all'interno delle aule universitarie padovane, che peraltro hanno avuto sempre validi ricercatori (va ricordato in particolare il lavoro della Milani, studiosa attenta del Ruzante recentemente scomparsa, che ha permesso di avviare un Dizionario della lingua pavana che fornirà un ulteriore strumento di comprensione linguistica del Ruzante per i futuri allestimenti). L'obiettivo è far conoscere e far rappresentare Ruzante, i cui testi offrono tutti gli elementi utili a divertire il pubblico aiutandolo, nel contempo, a meglio comprendere aspetti della vita comune e della tradizione culturale e popolare del Veneto del Cinquecento.

La forza inventiva, talora sorprendente, del Ruzante e la varietà dei registri dovrebbero riconquistare il teatro professionale, come auspicano quanti sono attenti alle sorti del teatro veneto, per far entrare attraverso il rigore di rappresentazioni e regie di alta qualità, nella società e nel mondo della scuola veneta la consapevolezza del valore, artistico e storico dell'opera ruzantiana.

Per queste motivazioni e con la convinzione che l'incontro della scuola con Ruzante può stimolare la ricerca e lo sviluppo di percorsi didattici autonomi finalizzati alla conoscenza dei valori e delle tradizioni della terra veneta, è stato elaborato questo disegno di legge, di cui sinteticamente si espongono i contenuti.

L'articolo 1 indica le finalità della legge.

L'articolo 2 precisa i contenuti del programma delle iniziative di ricerca, studio e divulgazione sulla figura e l'opera del Ruzante, da realizzare nel triennio 2001-2002 in collaborazione con organismi operanti nel settore della cultura teatrale professionale ed amatoriale, enti locali, università ed istituzioni culturali del Veneto.

Rientreranno nel suddetto programma:

- convegni, seminari di studio e ricerche sul Ruzante;
- pubblicazione delle opere del Ruzante;
- stages, laboratori e seminari per l'allestimento di opere ruzantiane;
- promozione e circuitazione di rappresentazioni ruzantiane;
- laboratori scolastici per la realizzazione e l'allestimento di opere ruzantiane;
- trasferimento in audiovisivo dei più significativi progetti di allestimenti teatrali ruzantiani realizzati da laboratori scolastici;
- presentazioni del Ruzante e dei suoi rapporti con il teatro per ragazzi nelle scuole del Veneto;
- mostra di manoscritti, epistolari, edizioni e progetti di allestimenti scenici ruzantiani;
- borse di studio per tesi di laurea sul Ruzante e la sua opera;
- creazione di un archivio regionale ruzantiano;
- progetto di comunicazione delle iniziative culturali finalizzate alla diffusione della conoscenza del Ruzante e della sua opera.

L'articolo 3 prevede la costituzione di un Comitato scientifico per la promozione della figura e dell'opera del Ruzante,

composta dall'Assessore Regionale, dal Presidente della Commissione consiliare e dal Segretario regionale competenti in materia di cultura, o loro delegati, nonché da cinque esperti indicati dalla Giunta regionale.

L'articolo 4, infine, quantifica la dotazione finanziaria su cui poggia il disegno di legge e ne individua il relativo capitolo di imputazione nel bilancio regionale.

La Sesta Commissione, a maggioranza, ha espresso parere favorevole al testo in esame.

3. Note agli articoli

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 187 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

"Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute è, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonché il rimborso degli oneri di parcheggio allorché le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000, è determinato con deliberazione della Giunta regionale."

4. Stanziamento in bilancio per il 2001

- Capitolo n. 70232 L. 300 milioni
"Spese per le celebrazioni del quinto centenario della nascita di Ruzante"

5. Struttura di riferimento

Direzione cultura